

**POSITION PAPER ABI
SUL DOCUMENTO DI
CONSULTAZIONE CONSOB IN
TEMA DI MODIFICHE ALLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALBO E ATTIVITÀ DEI
PROMOTORI FINANZIARI**

3 novembre 2010

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) apprezza l'opportunità di esprimere la propria posizione sulle proposte di modifica della Consob all'articolato del Libro VIII del Regolamento Intermediari – di seguito RI – (artt. 91-112 "Albo e attività dei promotori finanziari") e formula qui di seguito alcune osservazioni.

Per ciò che concerne le modifiche degli artt. 101, comma 4 e 102 comma 5, relativi alla possibile sospensione delle procedure di iscrizione e di cancellazione dall'albo si osserva che, al fine di non creare confusioni di ruoli, sarebbe opportuno specificare che la scelta sull'opportunità che tali provvedimenti siano rimessi alla Consob e non all'Organismo, che si limita a comunicarla all'interessato.

Con riferimento alla modifica proposta all'articolo 102 comma 6, la versione in consultazione sembrerebbe andare oltre l'intenzione dichiarata di applicare le sanzioni previste dall'articolo 196 del TUF anche ai promotori finanziari già cancellati dall'Albo a seguito di radiazione. La modifica, così come formulata, potrebbe infatti portare ad introdurre l'irrogazione delle sanzioni anche nei confronti dei promotori finanziari deceduti e, quindi, a far ricadere sugli eredi le sanzioni previste per il comportamento non conforme di un soggetto deceduto.

Si richiede pertanto una diversa formulazione che mantenga, sul punto della cancellazione per morte del promotore, lo *status quo*, tenuto altresì conto che l'intermediario per cui il promotore operava, risponderebbe in solido del pagamento della sanzione irrogata (cfr. art. 196, comma 4 del TUF).

In merito alla proposta modifica dell'art. 107, e segnatamente alla eliminazione del riferimento ai codici di autodisciplina e ai codici interni di comportamento, si esprime perplessità.

Infatti, si ritiene opportuno non procedere con tale modifica e salvaguardare l'applicabilità e la conoscibilità da parte dei promotori (siano essi inquadrati come dipendenti o collaboratori liberi professionisti) dei codici di autodisciplina e dei codici interni di comportamento, che contengono principi chiave per gli auspicati comportamenti etici e di fermezza morale/comportamentale.

Sul punto, il documento di consultazione afferma, con riferimento alla motivazione della proposta, che il Regolamento congiunto CONSOB e Banca d'Italia già prevede che le strutture di controllo interno degli intermediari vigilino sul rispetto dei codici anche per ciò che riguarda l'operatività dei promotori di cui si avvalgono. Pur tuttavia, non si ritiene sufficiente questo aspetto per giustificare l'eliminazione *tout court* dell'applicabilità dei principi di autoregolazione posti dagli intermediari che peraltro non copre il caso di codici che siano determinati non dagli intermediari ma dai promotori stessi o da loro esponenti.

Quanto alla modifica proposta al comma 7, dell'articolo 108, volta a consentire ai promotori finanziari, dietro determinate condizioni, di utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, non si ritiene di condividerla per le seguenti ragioni:

- la volontà di coniugare la tutela degli interessi degli investitori con la possibilità, dietro una serie di condizioni ¹, dell'utilizzo da parte del promotore dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, comporta oneri aggiuntivi, in termini di attività di tracciatura e controllo, in capo all'intermediario che, in ogni caso, consentirebbero di avere evidenza solo *ex post* degli utilizzi dei codici da parte dei promotori;
- al tempo stesso, pur in presenza del consenso scritto del cliente, non si ravvisano benefici di sorta in capo a quest'ultimo in quanto, dovendo ricorrere congiuntamente le suddette condizioni, l'utilizzo delle credenziali ne comporterebbe l'automatica disabilitazione.

Non si ritiene, infine, necessaria una modifica delle disposizioni sanzionatorie recate dall'articolo 110 del Regolamento Intermediari, mentre si suggerisce di dare veste definitiva ai termini temporali previsti dall'articolo 103.

¹ Preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del promotore; utilizzo con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del promotore; utilizzo da parte del promotore che comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.”.